

Ace in cerca di convenienza dopo la stretta sui coefficienti

Pagina a cura di Luca Miele

Anche per il 2018 l' Ace, l' agevolazione alla crescita economica, nonostante la stretta sui coefficienti (pari a 1,5 dal 2018), può essere fruita dai soggetti Irpef con le medesime regole rilevanti per le società di capitali. Infatti, a decorrere dal 2016 è previsto che per le **imprese** individuali e le società di persone il calcolo dell' Ace avvenga con il cosiddetto criterio incrementale tipico dei soggetti Ires con l' eccezione costituita dallo "zoccolo duro" del periodo 2011-2015 risultante dalla differenza - a condizione che sia positiva - tra i patrimoni del quinquennio. Soggetti inclusi ed esclusi I soggetti Irpef interessati all' agevolazione sono le persone fisiche che esercitano **imprese** commerciali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate, operanti in regime di contabilità ordinaria anche su opzione. Non rientrano nel campo di applicazione del beneficio, invece, i soggetti in contabilità semplificata - cioè coloro per i quali nel 2017 i ricavi non abbiano superato l' ammontare di 400mila euro per le **imprese** che hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700mila euro per le **imprese** che hanno per oggetto altre attività - nonché i soggetti operanti nel settore agricolo che determinano il reddito secondo l' articolo 32, Tuir. La base Ace Per la determinazione della base Ace cui applicare l' aliquota di rendimento nozionale occorre sommare due elementi: la differenza, se positiva, tra il patrimonio netto del 2015 e quello del 2011 (inclusi gli utili relativi ai suddetti anni), che costituisce la base Ace "di partenza" sostitutiva del calcolo degli incrementi e decrementi analitici di capitale proprio per il medesimo periodo (base di partenza 2010-2015); gli incrementi di capitale proprio rilevati dal 2016 derivanti dalla somma algebrica di: conferimenti in denaro; accantonamenti di utili e riserve disponibili; riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci (o all' imprenditore) a qualsiasi titolo. Per le **imprese** costituite nel periodo 2011-2015, la base Ace di partenza si determina confrontando il patrimonio del 2015 con quello dell' ultimo esercizio del quinquennio in regime di



ordinaria anche su opzione. Non rientrano nel campo di applicazione del beneficio, invece, i soggetti in contabilità semplificata - cioè coloro per i quali nel 2017 i ricavi non abbiano superato l' ammontare di 400mila euro per le **imprese** che hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700mila euro per le **imprese** che hanno per oggetto altre attività - nonché i soggetti operanti nel settore agricolo che determinano il reddito secondo l' articolo 32, Tuir. La base Ace Per la determinazione della base Ace cui applicare l' aliquota di rendimento nozionale occorre sommare due elementi: la differenza, se positiva, tra il patrimonio netto del 2015 e quello del 2011 (inclusi gli utili relativi ai suddetti anni), che costituisce la base Ace "di partenza" sostitutiva del calcolo degli incrementi e decrementi analitici di capitale proprio per il medesimo periodo (base di partenza 2010-2015); gli incrementi di capitale proprio rilevati dal 2016 derivanti dalla somma algebrica di: conferimenti in denaro; accantonamenti di utili e riserve disponibili; riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci (o all' imprenditore) a qualsiasi titolo. Per le **imprese** costituite nel periodo 2011-2015, la base Ace di partenza si determina confrontando il patrimonio del 2015 con quello dell' ultimo esercizio del quinquennio in regime di

contabilità ordinaria. Ad esempio, un soggetto costituito nel 2013 in regime di contabilità ordinaria determina il primo elemento della base Ace calcolando la differenza, se positiva, tra il patrimonio netto del 2015 e quello del 2013. In ogni caso, la base Ace così calcolata («base di partenza» più incrementi dal 2016) non può superare il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio (cosiddetto limite del patrimonio netto). Per quanto riguarda gli incrementi di capitale proprio dal 2016, i conferimenti in denaro effettuati nell' esercizio 2018 sono rappresentati dagli apporti in denaro relativi ad aumenti del capitale delle società di persone, dai versamenti di denaro operati dagli imprenditori a fondo perduto nelle proprie **imprese**, dalle rinunce ai crediti di natura finanziaria e dalle compensazioni di crediti e debiti in sede di apporto. Per tali poste opera la regola del ragguglio a giorni nel senso che il conferimento non rileva per intero ma operando il ragguglio tra la data (certa) del conferimento e il giorno in cui si chiude il periodo d' imposta. Dal 2019 il medesimo conferimento rileva per l' intero ammontare così come gli eventuali conferimenti effettuati nel 2016 e 2017 rilevano per intero nel 2018. Per quanto riguarda, invece, gli incrementi di capitale proprio derivanti dall' accantonamento di utili (realmente conseguiti e non derivanti da processi di valutazione), gli stessi rilevano nell' esercizio di maturazione dell' utile medesimo, al netto dei prelevamenti in conto utile del medesimo esercizio. All' incremento del capitale proprio agevolabile si applica l' aliquota del rendimento nozionale pari, dal 2018, all' 1,5 per cento. La deduzione così ottenuta riduce il reddito d' impresa; le eventuali eccedenze, nelle società di persone, sono attribuite a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili ovvero sono utilizzate, in alternativa, dalla stessa società, in compensazione (sotto forma di credito d' imposta) dell' Irap. Il credito Irap si determina applicando alla quota di eccedenza di rendimento nozionale trasformata in credito d' imposta le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall' articolo 11 del Tuir e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo. © RIPRODUZIONE RISERVATA.